

# Decreto del Presidente della Regione 12 marzo 2010, n. 050/Pres.

## Art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29.7.2009. Istituzione Comitato regionale.

### IL PRESIDENTE

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

### Rilevato che:

il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009 ed è entrato in vigore nella data medesima; l'anzidetto Accordo concerne il biennio economico 2006-2007 ed il quadriennio normativo 2006-2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

### Visto l'articolo 24 del succitato Accordo, il quale dispone che:

in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'articolo 22, comma 10; la composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali, direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.;

il Comitato permanente è preposto:

- a) alla definizione degli Accordi regionali;
- b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
- c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
- d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e d'individuazione degli indicatori di qualità;

l'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali;

la Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

**Constatato** che il summenzionato Accordo non indica il numero dei componenti del Comitato regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che esso è costituito da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 22, comma 10, demandando, alla contrattazione regionale, la definizione dei contenuti e delle modalità d'attuazione dei compiti ad esso assegnati dall'Accordo medesimo;

**Visto** l'articolo 22, dell'Accordo in parola che, al comma 10, precisa che sono legittimate alla trattativa, alla definizione e alla firma degli Accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività a livello nazionale (numero di iscritti non inferiore al 5% delle deleghe complessive per la ritenuta del contributo sindacale);

**Preso ATTO** che, ai sensi del su citato articolo 22, comma 10, risultano legittimate alla trattativa regionale, per aver sottoscritto l'Accordo, le Organizzazioni sindacali FIMP e CIPE;

**Atteso** che, per quanto concerne le regole sul funzionamento del Comitato regionale, in mancanza di specifiche previsioni nelle disposizioni contrattuali del summenzionato Accordo, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, e commi 5 e 6 e nell'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613;

**Preso ATTO** che:

la Direzione centrale salute e protezione sociale, ora Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha indetto, in data 1 dicembre 2009, una riunione, tenutasi, a Trieste, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, con le OO.SS. legittimate alla trattativa, per stabilire il numero dei componenti di parte sindacale proponendone un massimo di tre, in modo da rendere l'organo collegiale più snello; con nota prot. n. 22984/SPS/SAN del 7 dicembre 2009 la Direzione centrale salute e protezione sociale ha chiesto, quindi, alle OO.SS. firmatarie del su indicato Accordo di fornire un'unica proposta condivisa tra loro con i nominativi di tre loro rappresentanti (e, per ciascuno di essi, di un sostituto) nel Comitato regionale, nel rispetto dell'articolo 22 dell'ACN;

**Rilevato** che con i messaggi di posta elettronica del 14 dicembre 2009 e del 18 dicembre 2009, rispettivamente, le Organizzazioni Sindacali F.I.M.P. e CIPE, legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali e, quindi, a far parte del Comitato Regionale, hanno designato i propri rappresentanti in seno ad esso, individuandoli nei seguenti membri titolari e supplenti:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)	Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)	Dott. Mauro STRADI (FIMP)
Dott. Vincenzo COLACINO (CIPE)	Dott.ssa Bruna FERROLI (CIPE)

**Rilevato** che l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha segnalato, al Direttore centrale, con nota prot. n. 4964/D1/10 del 3 febbraio 2010, i nominativi dei componenti da lui designati quali rappresentanti della Regione in seno al Comitato in parola, di seguito elencati:

Membri titolari	Membri supplenti
Prof. Vladimir KOSIC (Presidente)	Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG - DCSISPS)
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 "Alto Friuli")	Dott.ssa Marcella BERNARDI (ASS n. 2 "Isontina")
Dott. Dino FARAGUNA (ASS n. 2 "Isontina")	Dott.ssa Luisella GIGLIO (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")

**Constatato** che dalle dichiarazioni rilasciate, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ai sensi ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, dai soggetti designati a far parte del Comitato in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;

**Atteso** che l'articolo 21, del precitato Accordo, dispone:

al comma 1, che: "Ai componenti di parte medica, convenzionati per la pediatria di famiglia, presenti nei Comitati e Commissioni, previsti dal presente Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le spese di viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione"; al comma 2, che il suddetto onere è posto a carico dell'Azienda di iscrizione del pediatra;

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto:

di istituire il Comitato regionale, di cui al precitato articolo 24 dell'Accordo, nella composizione innanzi indicata;

di rinviare, per quanto concerne il suo funzionamento, alle regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1996, innanzi richiamate;

di corrispondere, ai componenti di parte medica, del Comitato regionale la misura del rimborso spettante per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, ammontante a Euro 200,00 (duecento/00), stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2008, n. 817, che, per effetto della Norma transitoria n. 4, dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

**Atteso** che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 25 febbraio 2010;

### **Decreta**

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, inerente al biennio economico 2006-2007 ed il quadriennio normativo 2006-2009, reso esecutivo mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009, il Comitato regionale che, in base a quanto indicato in narrativa, è così composto:

#### Delegazione di parte pubblica

##### Membri titolari

Prof. Vladimir KOSIC (Presidente)  
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 "Alto Friuli")  
Dott. Dino FARAGUNA (ASS n. 2 "Isontina")

##### Membri supplenti

Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG - DCSISPS)  
Dott.ssa Marcella BERNARDI (ASS n. 2 "Isontina")  
Dott.ssa Luisella GIGLIO (I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo")

#### Delegazione di parte sindacale

##### Membri titolari

Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)  
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)  
Dott. Vincenzo COLACINO (CIPE)

##### Membri supplenti

Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)  
Dott. Mauro STRADI (FIMP)  
Dott.ssa Bruna FERROLI (CIPE)

2. È stabilito che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

3. Si dà atto che tutti i soggetti designati a far parte del Comitato hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, l'insussistenza di motivi di incompatibilità.

4. Si rinvia, per quanto concerne il funzionamento del Comitato regionale alle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, e commi 5 e 6 e nell'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613.

5. È indicata, quale sede del Comitato regionale, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sita in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 8.

6. Ai componenti di parte sindacale del Comitato regionale sono rimborsate, con onere a carico delle rispettive Aziende d'iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nell'importo di Euro 200,00 (duecento/00), come stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2008, n. 817, che, per effetto della Norma transitoria n. 4, dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO